

**D.M. 20 novembre 2001 <sup>(1)</sup>.**

**Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2002, n. 24.

(2) Vedi, ora, il *D.M. 18 dicembre 2002*.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'*art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25*, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica in relazione alla media delle retribuzioni iniziali comprensive, dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Visto l'*art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38* che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati, e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'*art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41*, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il *decreto ministeriale 11 settembre 2000*, che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato *art. 6 della legge n. 25 del 1983* per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998, 1999 e primo semestre 2000;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 246 del 10 maggio 2001;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno 1999, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'*art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*;

Decreta:

**1.** La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata nelle seguenti misure:

1996 e precedenti	L. 35.918.000
1997	L. 37.235.000
1998	L. 37.700.000
1999	L. 37.700.000
2000 e 1° semestre 2001	L. 37.700.000

**2.** A norma dell'*art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'*art. 20, commi 3 e 4 della legge n. 41 del 1986*, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.